

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3200-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MORO ALDO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TANASSI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**DE MITA**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**MATTEOTTI**)

nella seduta del 10 agosto 1974

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973

Presentata alla Presidenza il 19 novembre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 14 maggio 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del Carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità europea del carbone e del-

l'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, allo scopo di mantenere nei confronti della Norvegia le condizioni di libero scambio già vigenti tra i paesi dell'EFTA e stabilire una gradualità di ridu-

zione nei dazi doganali tale da arrivare all'eliminazione dei dazi stessi al 1° luglio 1977.

L'accordo con la Norvegia — come rileva la relazione al disegno di legge — non si discosta nella struttura come nel contenuto dagli analoghi accordi conclusi con l'Austria, l'Irlanda, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera (ed ora dobbiamo aggiungere con la Finlandia dato l'accordo concluso il 5 ottobre 1973 egualmente a Bruxelles fra le stesse parti contraenti) pur tenendo conto di alcuni fattori legati a particolarità economiche e geografiche della Norvegia.

I punti fondamentali dell'accordo possono essere riassunti nei seguenti:

1) graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione;

2) soppressione immediata dei dazi doganali all'esportazione così come delle tasse di effetto equivalente ai predetti dazi;

3) soppressione di ogni restrizione quantitativa all'importazione così come di ogni misura di effetto equivalente;

4) estensione ai prodotti originari della Norvegia dei trattamenti vigenti fra gli Stati membri della Comunità;

5) impegno a astenersi da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca direttamente o indirettamente delle discriminazioni fra i prodotti originari delle parti contraenti.

L'accordo è dunque inteso a realizzare la massima liberalizzazione degli scambi. Se però tale liberalizzazione dovesse provocare serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o altre difficoltà in un determinato paese, la parte contraente interessata può adottare le così dette misure di salvaguardia che sono previste dallo stesso accordo. Comunque l'accordo viene gestito da un apposito Comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti e che, riunendosi almeno una volta all'anno, procede ad assicurare il carattere funzionale dell'accordo.

Dal punto di vista del merito la valutazione nei confronti dell'accordo con la Norvegia è dunque, ad avviso del relatore e della Commissione affari esteri che l'ha esaminato in sede referente, positiva in

quanto permette ai paesi della CECA di conservare ed anzi sviluppare ogni opportuno rapporto di scambio con i paesi dell'EFTA, evitando in tal modo il pericolo di ridursi ad un mercato chiuso, il che sarebbe contrario alla lettera e allo spirito dei trattati di Roma.

In sede di esame l'attenzione della Commissione è stata richiamata anche dal problema delle procedure di ratifica di questo come di altri accordi internazionali conclusi dall'Italia in quanto membro della CECA dato che, di fronte alla scadenza posta dall'articolo 33 alla entrata in vigore dell'accordo, il Governo vi ha provveduto con l'emanazione di un decreto presidenziale. Ciò infatti ha permesso l'entrata in vigore dell'accordo che era appunto subordinata alla comunicazione della ratifica da parte di tutti i paesi contraenti secondo le modalità proprie di ciascuno.

Orbene, sotto questo aspetto il disegno di legge sottoposto al nostro esame può essere diviso in due parti: la prima comprendente gli articoli 1 e 2 per dare piena e intera esecuzione all'accordo, la seconda, invece, di autorizzazione al Governo fino alla scadenza del periodo transitorio e cioè al 1° luglio 1977, ad emanare norme esecutive previa consultazione di un'apposita Commissione di 10 senatori e di 10 deputati.

È evidente che questa seconda parte non può essere compresa nel decreto emanato dal Governo trattandosi di delega al Governo stesso, mentre per la prima la particolare posizione della CECA che ha firmato l'accordo come Comunità europea e l'Italia che l'ha firmato in proprio oltre che come membro della stessa, pone un problema generale di ratifica di accordi che vengono normalmente denominati come « misti » data appunto la pluralità delle componenti dell'atto internazionale.

Per questo da talune parti è stata espressa la riserva di approfondire l'esame del problema nel dibattito in Assemblea. Comunque la Commissione si è dichiarata favorevole al provvedimento che il relatore raccomanda pertanto alla vostra approvazione.

STORCHI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.